



DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO

Via Div. Garibaldi 1/c – 33028 Tolmezzo (Ud)
Tel. 0433 43364 – Fax 0433 43176
e-mail : delegazione.tolmezzo@gmail.com

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 01 DEL 17/07/2020

AVVISO IMPORTANTE REGISTRO CONI

Si ricorda a tutte le Società interessate che il nuovo Statuto Federale, **per esercitare il diritto di voto**, oltre alla previsione dell'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione della relativa Assemblea elettiva ed alla condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nell'indicato periodo di anzianità di affiliazione, le stesse Società abbiano, con carattere continuativo, svolto attività sportiva partecipando negli stessi 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea all'attività sportiva ufficiale della FIGC, **ha introdotto la iscrizione al Registro delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.**

Per tale motivo, pertanto, si invitano tutte le Società a verificare con attenzione se l'iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato.

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è altresì disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l'eventuale assistenza a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l'indicata iscrizione del Registro nel Registro del C.O.N.I.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 226/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 226/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 226/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 Giugno 2020;
- preso atto della richiesta dell'Associazione Italiana Calciatori, diretta ad ottenere una diversa scadenza del termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuta condivisibile la proposta avanzata dalla suddetta associazione in considerazione degli effetti sospensivi sulla attività degli organi di giustizia sportiva, derivati dalla emergenza COVID-19;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di prorogare al 30 settembre 2020 il termine di prescrizione previsto dall'art. 40, comma 3, C.G.S., per i diritti di natura economica maturati nel corso della stagione sportiva 2018/2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 229/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 229/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 229/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'8 giugno 2020;
- ravvisata la necessità di stabilire i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di emanare le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le società del settore dilettantistico, di cui all'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALL. A)

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI FRA SOCIETA' DEL SETTORE DILETTANTISTICO E FRA QUESTE E SOCIETA' DEL SETTORE PROFESSIONISTICO, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Le operazioni di seguito elencate sono effettuate, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla L.N.D.

La data di deposito telematico (apposizione della Firma Elettronica) delle richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento. Per i casi in cui è previsto il deposito presso la piattaforma telematica della FIGC, la decorrenza è stabilita a far data dalla comunicazione della Federazione, per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento Federale e dalla data di deposito per le operazioni di competenza dell'Ufficio Tesseramento delle Leghe Professionistiche di cui ai punti 1. lett. c), 3., 7. lett. a) e b), 8., lett. c) del presente comunicato.

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei calciatori "giovani dilettanti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all'art. 39 comma 1 delle N.O.I.F., fino a **lunedì 31 maggio 2021**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

b) Calciatori "non professionisti"

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

c) Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano raggiunto l'età prevista dall'art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e richiedere il conseguente tesseramento:

- da martedì 1° settembre a martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) - autonoma sottoscrizione - Art. 113 delle N.O.I.F.

- da mercoledì 16 settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica;

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti I

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

a) da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

b) da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nell'ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale e

Calcio Femminile di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2.A Trasferimento di calciatrici "giovani dilettanti" e "non professioniste" tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale Dilettanti

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da Società appartenente alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 30 ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00).

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

- Il trasferimento di una calciatrice "giovane dilettante" o "non professionista" da società appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio Femminile può avvenire nei seguenti periodi:

- dal 1° luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Nella seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

3. Trasferimenti di calciatori "Giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società di Serie A, B e Serie C

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante", nei limiti di età di cui all'art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A, Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F.

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

La variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

4. Trasferimenti di calciatori "Giovani di Serie" da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche

Il trasferimento di un calciatore "Giovane di Serie" da società di Serie A, Serie B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti periodi:

- a) da martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
- b) da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

Nella ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 delle N.O.I.F..

Nella ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

6. Richiesta di tesseramento calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:

- da mercoledì 1° luglio 2020 a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all'estero

a) Calciatori stranieri

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro il 1° febbraio 2021**, e schierare in campo calciatori stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori italiani.

Tali richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati,

la Divisione e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

b) Calciatori italiani

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, **entro entro lunedì 1° febbraio 2021**, di calciatori italiani provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all'art. 40 quinquies, comma 4, delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

b) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)

c) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" tra società dilettantistiche:

- da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)

- da martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)

Segue Comunicato Ufficiale 229/A della F.I.G.C.

b) Art. 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per rinuncia)

Le liste di svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti", devono essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini sottoindicati:

- da mercoledì 1° luglio a lunedì 20 luglio 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Liste di svincolo suppletive:

- da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da **venerdì 11 dicembre 2020**.

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva **2019/2020** al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

d) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre **martedì 15 giugno 2021 (ore 19.00)**.

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da **giovedì 1° luglio 2021**.

TERMINI E MODALITA' PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI "GIOVANI"

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori "Giovani" tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

da martedì 1° dicembre a giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal **venerdì 11 dicembre 2020**.

TERMINI E MODALITA' PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA'

Art.118 delle N.O.I.F.

Per la Stagione Sportiva **2020/2021**, il termine fissato per l'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell'art.118 delle N.O.I.F. è da **mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)**.

Comunicato Ufficiale n. 240/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 240/A della F.I.G.C. dd. 26.06.2020 inerente la "Modifica art. 94 ter, introduzione comma 12bis delle NOIF".

Comunicato Ufficiale n. 241/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 241/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 242/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 242/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 242/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2020/2021, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;

- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli art. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto;

h a d e l i b e r a t o

di consentire limitatamente alla stagione sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 243/A della F.I.G.C.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 243/A della F.I.G.C.. dd. 26.06.2020 inerente la "Modifica Regolamento del Settore Tecnico - Parte II".f

Comunicato Ufficiale n. 1/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 1/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/A

Il Presidente Federale

- preso atto delle disposizioni contenute nell'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., in ordine al tesseramento in deroga dei giovani calciatori;
- ritenuto opportuno stabilire, nell'ambito di un intervento di politica federale teso ad una sempre maggiore tutela dell'attività sportiva a livello giovanile, termini e modalità per il suddetto tesseramento nella stagione sportiva 2020/2021;

d e l i b e r a

nella stagione sportiva 2020/2021, la concessione della deroga prevista dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., fatto salvo quanto disposto dal citato articolo, presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) Società Professionistiche

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 10 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 8 calciatori.

Le Società partecipanti al Campionato di Serie C potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo di 6 calciatori.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l'alloggio, l'educazione scolastica, il tempo libero, la loro formazione e quant'altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti dell'osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di affidamento dei minori.

In assenza di tali condizioni, il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il venir meno delle stesse.

A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull'andamento e sull'evolversi delle varie situazioni attraverso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco.

Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi regolarmente la frequenza scolastica o vi rinunci, senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati sempre al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

b) Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile

Le Società partecipanti al Campionato di Serie A femminile potranno richiedere il tesseramento in deroga per non più di due calciatrici. Detti tesseramenti, validi per una sola stagione sportiva, presupporranno comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente.

c) Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile

Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta eccezionalità, il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le Società professionistiche.

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16, diverse da quelle previste dall'art. 40, comma 3 bis, delle N.O.I.F., dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore.

Il Presidente Federale potrà autorizzare ulteriori provvedimenti in deroga, in presenza di situazioni assolutamente straordinarie, motivate e documentate.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 7/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del C.U. n. 7/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

Il Presidente Federale

- ravvisato opportuno, al fine di contemperare le esigenze di programmazione dell'attività sportiva delle società professionistiche e quelle legate alle attività didattiche-formative dei calciatori per esse tesserati come Giovani di Serie, prevedere l'introduzione di un'ulteriore finestra nel mese di luglio 2020 in cui potere svincolare detti calciatori;
- ritenuto altresì opportuno, per le finalità di cui al precedente punto, individuare il termine a partire dal quale può essere richiesto il tesseramento dei Giovani di Serie (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) per la stagione sportiva 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

di modificare il Comunicato Ufficiale N. 222/A del 15 giugno 2020, ai punti 5 e 13, come segue:

- Il punto 5, lett.a), è sostituito dal seguente:

a) Calciatori "Giovani di Serie" – art. 39/1 N.O.I.F.

Il tesseramento dei calciatori "Giovani di Serie" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo) può essere richiesto in deroga all'art. 39, comma 1 delle N.O.I.F., da sabato 1° agosto 2020 fino a lunedì 31 maggio 2021.

La data di deposito delle richieste presso la piattaforma federale telematica, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

- Il punto 13, lett. c), è sostituito dal seguente:

c) art. 107 N.O.I.F.: liste di svincolo per calciatori "Giovani di Serie":

- da martedì 14 luglio a venerdì 31 luglio 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° settembre a mercoledì 16 settembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica)

- da martedì 1° dicembre a lunedì 14 dicembre 2020 - (vale data di deposito presso la piattaforma federale telematica).

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 10/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;
- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;
- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta l'interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione 2019/2020;
- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all'articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;
- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;
- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto dall'art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "Giovani di Serie" o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, **comma 1**, N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;

- dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a lunedì 31 agosto 2020.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, **comma 5**, delle N.O.I.F.

c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 12/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 12/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che il 31 agosto 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, nonché, i componenti degli Organi Centrali della Giustizia Sportiva: Tribunale Federale Nazionale, Corte Sportiva di Appello e Procura Federale;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, i componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della Procura Federale, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 13/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 13/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che l'8 settembre 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 16/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A

Il Presidente Federale

- preso atto che la FIGC, con provvedimento del 20 maggio 2020, pubblicato sul C.U. n. 196/A di pari data, ha deciso di prorogare al 31 agosto 2020 la durata della corrente stagione sportiva, per il settore professionistico, fissando al 1° settembre 2020 l'inizio della stagione sportiva 2020/2021 e di mantenere invariato al 1° luglio 2020 l'inizio della stagione sportiva per il settore dilettantistico;
- tenuto conto che la FIGC, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui C.U. n.n. 207/A, 208/A e 209/A di pari data, ha disposto il riavvio dei Campionati di Serie A, Serie B e Serie C a partire dal 20 giugno 2020, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020;
- considerato che, con il C.U. 209/A dell'8 giugno 2020, si è deciso di definire il campionato di Serie C 2019/2020 adottando la formula dei play-off e play-out, che prevede la partecipazione solo di alcune squadre;
- considerato altresì che la FIGC, con i suddetti provvedimenti dell'8 giugno 2020, ha stabilito che le squadre, per concludere le competizioni della stagione sportiva 2019/2020, dovranno utilizzare esclusivamente i loro tesserati alla data dell'11 giugno 2020;
- preso atto che la FIGC con i C.U. n.n. 187/A del 16 aprile 2020 e 197/A del 20 maggio 2020 ha disposto la sospensione definitiva di tutti i Campionati Giovanili e Dilettantistici;
- tenuto conto che i tecnici possono tesserarsi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico, per una sola volta nella medesima stagione sportiva;
- considerato che, a seguito della chiusura totale delle attività agonistiche in ambito giovanile e dilettantistico, nonché di quella parziale in LegaPro, numerosi tecnici sono liberi da vincoli contrattuali e altri potrebbero esserlo nell'immediato futuro a seguito della conclusione del Campionato di Serie A, prevista per il 2 agosto 2020, e del Campionato di Serie B, prevista per il 31 luglio quanto alla stagione regolare e tra il 4 e il 20 agosto 2020 quanto ai diversi turni di play-off e play-out;
- considerato che, stante il differimento al 31 agosto 2020 della conclusione della stagione sportiva per il settore professionistico, sarebbe impedito ai suddetti tecnici di tesserarsi prima dell'inizio della nuova stagione;
- valutato, altresì, l'intervallo di tempo necessariamente ridotto che intercorrerà tra la fine delle competizioni professionistiche della stagione sportiva 2019/2020 e l'inizio di quelle 2020/2021;
- ritenuto opportuno, in ragione delle condizioni di straordinarietà sopra rappresentate, consentire, sino al 31 agosto 2020, ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, già tesserati o non tesserati nel corso della stagione 2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore professionistico, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;
- ritenuto che la medesima facoltà debba essere concessa anche ai tecnici titolari di contratti pluriennali, i quali potranno tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, per la Società appartenente al settore professionistico con la quale hanno sottoscritto il contratto, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale in tema di tesseramento dei tecnici;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;

d e l i b e r a

a) è consentito ai tecnici liberi da vincoli contrattuali, anche se già tesserati nel corso della stagione 2019/2020 per altra società, di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con una nuova Società appartenente al settore professionistico, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali;

b) è consentito ai tecnici con contratti pluriennali di tesserarsi, dalla data di pubblicazione del presente Comunicato, per la stagione sportiva 2020/2021, con la Società appartenente al settore professionistico con la quale hanno sottoscritto l'accordo, purché la società per la quale si tesserano non stia disputando competizioni ufficiali.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

Comunicato Ufficiale n. 17/A della F.I.G.C.

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 17/A della F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- | | |
|---|---------|
| - Per tutte le società delle Leghe | € 65,00 |
| - Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica | € 20,00 |

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- | | |
|---------------------------|---------|
| - Per le Società federali | € 30,00 |
|---------------------------|---------|

4. Contributi per l'accesso alla giustizia Sportiva

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00

B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00

C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00

E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00

F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)	€ 1.000,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)	€ 50,00
H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri	
- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00

- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva	€ 250,00
--	----------

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile	€ 100,00
---	----------

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro	€ 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; "Giovani Dilettanti"	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€ 6,00
(comprendente di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	
- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti *	€ 6,00
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi *	€ 6,00
- Iscrizione "piccoli amici" e "primi calci" *	€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro € 150,00 - Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B	€ 21,00
- Dirigenti società	€ 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A	€ 6000,00
- Serie B	€ 3000,00
- Campionato Primavera Serie A	€ 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti	€ 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi	€ 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci	€ 3,83
- Dirigenti società	€ 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici	€ 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche	€ 530,00
- Under 15 Società Professionistiche	€ 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 380,00
- Società Dilettanti	€ 310,00
- Società di Puro Settore	€ 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche	€ 330,00
- Società Dilettanti	€ 260,00
- Società di Puro Settore	€ 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo

svolgimento di quest'ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60.00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 63 della L.N.D. – Protocollo d'Intesa AIAC/LND

Qui di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 63 della L.N.D.:

CIRCOLARE n. 63

La Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase, allo stato ancora in divenire, che si sta attraversando in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il Protocollo d'Intesa individua le linee guida per la ripartizione e la liquidazione dei corrispettivi maturati nel periodo compreso tra il **1° Marzo ed il 30 Giugno 2020** così disponendo:

a) la **Società** provvederà al pagamento del premio di tesseramento maturato fino al 29 Febbraio 2020;

b) nel caso in cui l'accordo economico preveda, nel periodo tra il 1° Marzo ed il 30 Giugno 2020, ratei scadenti nel mese di Marzo, Aprile e Maggio 2020, la **Società** provvederà altresì al pagamento della mensilità di Marzo 2020;

nel caso siano previste forme di rateazione differenti da quella sopra indicata, la Società provvederà al pagamento della quota pari ad 1/3 di quanto maturato nel periodo 1° Marzo / 30 Giugno 2020;

in ogni caso, da tali importi, dovrà detrarsi quanto eventualmente già percepito dall'allenatore a titolo di indennità ex art. 96 del Decreto Legge 18 Marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 Aprile 2020, n. 27;

c) il **Tecnico** tesserato rinuncerà alla mensilità di Aprile 2020 ovvero, nella seconda delle ipotesi sopra contemplate, ad 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020; LND - Protocollo N. 0008593 - U - del 23/06/2020 14:35:45

d) l'importo corrispondente alla mensilità di Maggio 2020 ovvero la restante quota di 1/3 del corrispettivo maturato dal 1° Marzo al 30 Giugno 2020 – detratto quanto eventualmente percepito dal tesserato in forza del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n. 34, meglio noto come "Decreto Rilancio" – sarà coperto, sino ad esaurimento delle risorse, da un Fondo di Solidarietà Emergenziale.

Giova ricordare che ai soli fini delle iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2020/2021, le disposizioni di cui all'articolo 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. sono state sostituite da quelle stabilite dal Consiglio Federale e riportate dalla F.I.G.C. su proprio Comunicato Ufficiale

n. 217/A del 10 Giugno 2020, integralmente recepito dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 315 dell'11 Giugno 2020.

In ragione dell'entrata in vigore, in data 1° Luglio 2020, dell'obbligatorietà dell'Allenatore abilitato in alcune categorie dell'attività di base, L.N.D. e A.I.A.C., di comune intesa, hanno richiesto congiuntamente alla F.I.G.C. e al Settore Tecnico l'inserimento di una norma transitoria volta a consentire l'esercizio dell'attività di Tecnico nella stagione sportiva 2020/2021 a coloro che avendo svolto nella stagione sportiva 2019/2020 attività in categorie ove non vi è obbligo di abilitazione, si iscriveranno prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni associate alla L.N.D. da effettuarsi nel periodo compreso tra il 1° Giugno 2020 ed il 30 Giugno 2021.

Circolare n. 64 della L.N.D.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 64 della L.N.D. dd. 26.06.2020 inerente la "Variazioni di attività ex art. 118 NOIF - s.s. 2020/2021".

Circolare n. 65 della L.N.D.

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 65 della L.N.D. dd. 26.06.2020 inerente la "Scadenze Adempimenti Fiscali".

Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – Attività Ufficiale L.N.D. 2020/2021

Allegiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020. Le Società sono pregate di prenderne buona nota.

Comunicato Ufficiale n. 2 della L.N.D. – Obbligo Visita Medica Tesserati

Trascriviamo, di seguito, il testo integrale del C.U. n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2020:

COMUNICATO UFFICIALE N. 2 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

Comunicato Ufficiale N. 5 della L.N.D.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 5 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente "Tutela Assicurativa Tesserati e Dirigenti LND".

Circolare N. 1 della L.N.D. - Attività Agonistica 2020/2021

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020:

CIRCOLARE N° 1 **Stagione Sportiva 2020/2021**

In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l'attività agonistica ufficiale organizzata nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2020/2021 dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2021.

Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

Circolare N. 2 della L.N.D. – Decadenza Affiliazione

Trascriviamo qui di seguito il testo integrale della Circolare n. 2 della L.N.D. dd. 01/07/2020:

Con la presente si comunica che, al fine di adottare il provvedimento di decadenza dalla affiliazione come previsto dall'art.16 delle N.O.I.F., alla Segreteria Federale necessita di conoscere tempestivamente tutte le Società dichiarate inattive dagli enti in indirizzo.

Pertanto, gli stessi enti dovranno pubblicare, **entro e non oltre 15 giorni** dal verificarsi della inattività, la dichiarazione di inattività stessa e darne contestuale comunicazione alla Segreteria Federale.

Circolare N. 3 della L.N.D. – Gare Ufficiali da Disputare in Assenza di Pubblico

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 3 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente "Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico".

Circolare N. 4 della L.N.D. – Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 4 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente "Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive".

Circolare N. 5 della L.N.D. – Convenzione L.N.D. – U.S.S.I.

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 5 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente "Convenzione L.N.D. – U.S.S.I.".

Circolare N. 6 della L.N.D. – Rapporti con gli organi di informazione – esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2020/2021

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 6 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente “Rapporti con gli organi di informazione – esercizio del diritto di cronaca/stagione sportiva 2020/2021”.

Circolare N. 7 della L.N.D. – Acquisizione Diritti Audio-Video

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 7 della L.N.D. dd. 01/07/2020, inerente “Acquisizione Diritti Audio-Video per la stagione sportiva 2020/2021”.

Circolare N. 8 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 8 della L.N.D. dd. 03/07/2020, inerente “Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo - Provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle Entrate – Modello per la cessione del credito d'imposta”.

Circolare N. 10 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 10 della L.N.D. dd. 14/07/2020, inerente “Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare N. 11 della L.N.D. – Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. – Edizione 2021

Di seguito trascriviamo il testo integrale della Circolare n. 11 della L.N.D.:

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n.1724 del 13 luglio 2020, SG/oja/awe/kim, inerente il nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 secondo le ultime direttive WADA.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

Circolare N. 12 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 12 della L.N.D. dd. 16/07/2020, inerente “Tribunale Nazionale Antidoping”.

Circolare N. 13 della L.N.D. – Ufficio Studi Tributari

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 13 della L.N.D. dd. 16/07/2020, inerente “Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – Chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia - Modello di Comunicazione delle spese all'A/E”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Consiglio Direttivo

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2020/2021 – APERTURA ISCRIZIONI

Si rende noto che le iscrizioni ai vari Campionati e Tornei 2020/2021 si apriranno indicativamente il 23 luglio 2020.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2020/2021 – DIRITTI DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTO “COVID”

Si rende noto che la L.N.D. ha così fissato gli importi unici relativi ai diritti di iscrizione che le Società dovranno versare per l'ammissione ai Campionati Regionali e/o Provinciali di competenza per la Stagione Sportiva 2020/2021, **nonché l'importo del c.d. “Contributo Covid”** riconosciuto in via straordinaria per l'iscrizione delle Società ai suddetti Campionati come più sotto indicato.

Si specifica che tale contributo viene assegnato per l'iscrizione ad un solo Campionato non essendo cumulabile nei casi in cui le Società svolgano più di una attività.

Come indicato sul proprio C.U. n. 1 la L.N.D. ha inoltre disposto per la stagione sportiva 2020/2021 il rinnovo dei provvedimenti collegati allo sviluppo delle attività di Calcio a undici femminile e di Calcio a Cinque femminile sul territorio, nonché alla gratuità di iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2020/2021 per le neo-affiliate e per le Società che, nella Stagione Sportiva 2020/2021, saranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. “pure” a L.N.D. Tali Società, che sono esentate dal pagamento dei diritti di iscrizione, come appare naturale non beneficeranno del suindicato contributo.

L'importo della tassa associativa alla L.N.D. resta fissato a **€ 300,00.**

Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) **€ 65,00**

	diritti di iscrizione	contributo Covid (solo per un Campionato, non cumulabile per attività multiple)
Campionato di Eccellenza	2.500	1.500
Campionato di Promozione	1.900	1.200
Campionato di Prima Categoria	1.400	1.000
Campionato di Seconda Categoria	950	800
Campionato di Terza Categoria	660	500
Campionato di Terza Categoria U21	660	500
Campionato di Terza Categoria U19	610	500
Campionato di Terza Categoria over 30 (escluse le spese arbitrali)	425	500
Campionato di Terza Categoria over 35 (esclusa le spese arbitrali)	425	500
Campionato Regionale Juniores U19	800	500
Campionato Provinciale Juniores U19	610	400
Attività Amatori	375	0

Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza	750	400
Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione	475	400
Campionato Juniores Calcio Femminile	275	200
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C-C1 maschile	800	500
Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie C2 maschile	525	300
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie D maschile	425	300
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile	525	300
Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Serie C	525	300
Campionato Provinciale Calcio a Cinque Femminile Serie D	425	300
Campionato Regionale Under 21 Calcio a Cinque maschile	275	200
Campionato Regionale Under 21 Calcio a Cinque Femminile	275	200
Campionato Under 19 Calcio a Cinque maschile e femminile	275	200
Campionato Carnico	525	300

CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2020/2021 – ATTIVITA' GIOVANILE

Secondo quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020, si ricorda che le Società dei Campionati di Eccellenza e Promozione 2020/2021 hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores-Under 19.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 – ATTIVITA' GIOVANILE

Secondo quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, ha stabilito la **non obbligatorietà** da parte delle Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria 2020/2021 della partecipazione con una propria squadra al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi, oppure, in alternativa, al Campionato Juniores-Under 19.

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – SERIE C/C1

Nelle gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, **alle Società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Serie C/C1 – Stagione Sportiva 2020/ 2021 – è fatto obbligo di impiegare almeno UN calciatore nato dal 01.01.1999.**

Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l'impiego di detto calciatore dovrà risultare con l'obbligo della presenza del predetto calciatore dall'inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all'arbitro prima della gara a prescindere dal numero di calciatori impiegati.

Alle società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

ORARIO INIZIO GARE

Si rendono noti qui di seguito, come da C.U. n. 3 della L.N.D. d.d. 01/07/2020, gli orari ufficiali di inizio delle gare per la stagione sportiva 2020/2021, con le variazioni deliberate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia ed evidenziate in grassetto:

- dal 26 luglio 2020 ore 16.00
- **dal 06 settembre 2020 ore 15.00**
- dal 25 ottobre 2020 ore 14.30
- **dal 28 febbraio 2021 ore 15.00**
- dal 28 marzo 2021 ore 16.00

I Comitati, il Dipartimento Interregionale, il Dipartimento Calcio Femminile, la Divisione Calcio a Cinque e i Comitati della L.N.D., sono peraltro autorizzati a disporre orari diversi secondo le esigenze locali, pubblicandone notizia, sui rispettivi Comunicati Ufficiali, prima dell'inizio dei Campionati.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie in merito all'emergenza sanitaria da COVID-19 per quanto attiene allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia si riserva, inoltre, la facoltà di fissare, se necessario, l'orario di inizio delle gare delle varie attività anche in orario serale (p.e. turni in giornata infrasettimanale, recuperi, ecc.)

DIRITTI VARIAZIONI GARE CAMPIONATI UFFICIALI 2020/2021

Preso atto delle molteplici richieste di variazione di gare (orario, campo, giornata) che le Società avanzano nell'ambito dei propri Campionati di competenza e del conseguente carico di lavoro che la Segreteria deve assolvere per evaderle, si ritiene di operare a carico delle Società RICHIEDENTI, l'addebito in conto del "diritto di variazione", come anche previsto dal Piano dei Conti, quantificato in:

CAMPIONATO	A SINGOLA RICHIESTA
Eccellenza	Euro 50,00 –
Promozione	Euro 40,00 -
Prima Categoria	Euro 30,00 -
Seconda Categoria	Euro 20,00 -
Juniores Under 19	Euro 15,00 -
Allievi Under 17 e Under 16 Giovanissimi Under 15 e Under 14	Euro 20,00 -
Calcio a 5 (Serie C-C1) Calcio Femminile	Euro 20,00 -

Terza Categoria Terza Categoria Under 21 Terza Categoria Under 19 Terza Categoria Over 30 Terza Categoria Over 35	Euro 10,00 -
Amatori	Euro 10,00 -

Nel caso la richiesta sia avanzata per dichiarata esigenza di entrambe le Società, l'importo sarà addebitato a ciascuna nella misura del 50%.

Qualora gli spostamenti gare siano dovuti a causa concomitanza gare di categoria superiore i diritti sopra evidenziati non verranno applicati.

TASSE PER TORNEI – TRIANGOLARI – AMICHEVOLI 2020/2021

Sono state stabilite le tasse per i Tornei Federali e Ricreativi e per le gare Amichevoli per la Stagione Sportiva 2020/2021:

	TORNEI FEDERALI	TORNEI RICREATIVI	TRIANGOLARI
Tassa di approvazione	€ 70,00.-	€ 120,00.-	
Tassa affiliazione squadra (per ogni squadra)		€ 20,00.-	
Tassa gare (per ogni gara):		€ 15,00.-	
- con squadre di Serie A-B	€ 130,00.-		
- con squadre di Lega Pro	€ 70,00.-		
- con squadre Nazionali Dilettanti	€ 50,00.-		€ 90,00.-
- con squadre Primavera Professionistiche	€ 50,00.-		€ 90,00.-
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1 ^a Cat.	€ 35,00.-		€ 75,00.-
- con squadre di 2 ^a e 3 ^a Cat.-Calcio/5 e Femminile	€ 25,00.-		€ 50,00.-
- con squadre Juniores	€ 20,00.-		€ 40,00.-
	AMICHEVOLI		
- con squadre di Serie A-B	€ 130,00.-		
- con squadre di Lega Pro	€ 70,00.-		
- con squadre Nazionali Dilettanti	€ 50,00.-		
- con squadre Primavera Professionistiche	€ 50,00.-		
- con squadre di Eccellenza-Promozione-1 ^a Cat.	//		
- con squadre di 2 ^a e 3 ^a Cat.-Calcio/5 e Femminile	//		
- con squadre Juniores	//		

La cauzione per le spese arbitrali verrà calcolata di concerto con il C.R.A.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comitato Regionale almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione, complete di regolamento e calendario; per i Tornei internazionali la richiesta di autorizzazione dovrà pervenire almeno due mesi prima dell'inizio della manifestazione.

RECUPERO GARE NON INIZIATE O SOSPENSE PER QUALSIASI MOTIVO

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nel riservarsi ogni decisione si rendesse necessaria per il recupero di interi turni di Campionato che dovessero essere preventivamente sospesi, ha stabilito che i recuperi di gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, siano effettuati come di seguito indicato:

GIRONE DI ANDATA

(fermo restando l'obbligo che i recuperi siano effettuati prima dell'ultima giornata del girone di andata)

PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA TERZA GARA SUCCESSIVA A QUELLA NON DISPUTATA

In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d'autorità al terzo mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l'accordo entro il martedì successivo alla gara non disputata.

GIRONE DI RITORNO

(fermo restando l'obbligo che i recuperi siano effettuati prima dell'ultima giornata del girone di ritorno)

PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA GARA SUCCESSIVA A QUELLA NON DISPUTATA

In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d'autorità al secondo mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l'accordo entro il martedì successivo alla gara non disputata.

ULTIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO

Onde garantire la massima regolarità dei Campionati, le gare non iniziate o sospese per qualsiasi motivo, in calendario nelle **ultime TRE giornate** di Campionato, saranno recuperate

PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA DATA IN CUI LE GARE ERANO STATE FISSATE

In assenza di accordo tra le società interessate i recuperi saranno fissati d'autorità al mercoledì successivo la data interessata; si invitano pertanto le società a voler presentare l'accordo entro il lunedì successivo alla gara non disputata.

Il Comitato Regionale e le Delegazioni potranno comunque derogare a quanto più sopra riportato (fermo restando quanto relativo alle ultime 3 giornate di campionato) soltanto nel caso non ci siano interessi di classifica che riguardino promozioni o retrocessioni.

La norma vale per i Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^a, 2^a e 3^a Categoria, Juniores U19, Allievi U17 e Giovanissimi U15, organizzati dallo scrivente Comitato Regionale e dalle Delegazioni.

Il Comitato Regionale e le Delegazioni potranno, per comprovati motivi, derogare a quanto sopra riportato salvo quanto relativo alle **ultime TRE giornate**.

DATE CAMPIONATI E TORNEI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

Si comunica che le date di svolgimento dell'attività per la stagione sportiva 2020/2021 saranno tempestivamente rese note.

OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 dd. 01/07/2020 della L.N.D., al fine di garantire la regolarità dei singoli campionati, si dispone che tutte le gare delle **ultime TRE giornate** aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play Off e Play Out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

Segreteria

OBBLIGO DI IMPIEGO DI CALCIATORI “GIOVANI” STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

Alle gare del Campionato di Eccellenza e alla altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, come pubblicato sul c.u. n. 127 del 30/06/2020, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nell'intento di valorizzare maggiormente i calciatori giovani e preso atto della volontà manifestata dalle Società interessate, previo nulla osta da parte della L.N.D., ha stabilito che nelle singole gare dell'attività ufficiale 2020/2021, **le Società partecipanti ai Campionati di ECCELLENZA e PROMOZIONE avranno l'obbligo di impiegare** – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – **almeno TRE calciatori (Eccellenza e Promozione) così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

- 1 nato dall'1.1.2000 in poi
- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

- 1 nato dall'1.1.1999 in poi
- 1 nato dall'1.1.2001 in poi
- 1 nato dall'1.1.2002 in poi

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

Per quanto riguarda le altre Categoria le normative saranno rese note su un prossimo comunicato ufficiale.

CAMPIONATI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2020/2021 – ATTIVITA' GIOVANILE

Secondo quanto previsto dal c.u. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020, si ricorda che le Società dei Campionati di Eccellenza e Promozione 2020/2021 hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Juniores Under 19.

ASSISTENZA MEDICA

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01/07/2020, pag. 54, punto 9 riteniamo utile ricordare qui di seguito le norme relative all'Assistenza Medica in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021:

DEFIBRILLATORI

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona. Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

DEROGA ART. 72 N.O.I.F. – TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01.07.2020 si ritiene utile precisare che, limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01.07.2020 si ritiene utile precisare che, per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, **purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:**

- a) Un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) Un medico sociale;
- c) Il Tecnico responsabile, e se la società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;

- d) Un Dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) Un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) I calciatori di riserva;
- g) Per la sola ospitante, un dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 attività in categorie giovanili di base ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, **l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° Luglio 2021**. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

TESSERAMENTI 2020/2021 – PRATICHE ON LINE “DEMATERIALIZZAZIONE”

PORTAFOGLIO TESSERAMENTO

Si ricorda che il pagamento dei tesseramenti che verranno inoltrati con la nuova procedura di “dematerializzazione” dovrà essere effettuato tramite il **“PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE”**.

Le Società dovranno, prima dell'invio telematico dei tesseramenti provvedere alla “ricarica” del Portafoglio dedicato al tesseramento effettuando un bonifico che potrà essere superiore oppure anche corrispondente all'importo dei tesseramenti che di volta in volta verranno proposti.

Il bonifico potrà essere effettuato sulle seguenti coordinate:

CREDIFRIULI
CREDITO COOPERATIVO FRIULI
F.I.G.C. L.N.D.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
PIAZZA GRANDE 11 A – INGRESSO VIA SCAMOZZI 5 B – 33057 PALMANOVA UD
IT82-K070-8564-0500-0521-0039-806

La Ricarica sarà disponibile soltanto dopo la convalida da parte del Comitato Regionale o da parte delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali.

Le pratiche di tesseramento potranno essere evase soltanto dopo l'avvenuto accredito del bonifico.

Le Società potranno verificare direttamente nella propria “Area Società” l'ammontare del deposito a disposizione per le pratiche di tesseramento.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S. – Stagione Sportiva 2020/2021

Alleghiamo al presente C.U., di cui fa parte integrante, il Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. dd. 01/07/2020.

Le Società sono pregate di prenderne buona nota.

Si comunica inoltre che al link

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/comunicato-ufficiale-n01-20-21/>

sono disponibili gli allegati al sopra citato Comunicato Ufficiale n. 1 S.G.S..

OPEN DAY

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il cosiddetto OPEN DAY è un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff.

Qualora una società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY nella s.s. 2020/2021 (quindi dal 1 luglio 2020) è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato.

Considerando il carattere puramente promozionale degli OPEN DAY, si precisa che in occasione di tali attività le società possono coinvolgere esclusivamente giovani non tesserati/e per altre società affiliate alla FIGC. In tali occasioni pertanto il Club organizzatore deve prevedere la copertura assicurativa dell'evento e dei partecipanti (art. 10.2, CU n.1 SGS, s.s.2019/2020, pag. 44).

Le attività degli Open Day intese come sopra devono attenersi alle linee guida emanate dal governo con DPCM del 17 maggio 2020 e dal *Protocollo Attuativo nel contesto della pandemia da covid-19 (sars-cov-2)*, per la ripresa in sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del calcio giovanile e dilettantistico emanato dalla FIGC in data 3 giugno 2020.

Alla luce di quanto sopra, per gli OPEN DAY organizzati in Friuli Venezia Giulia dal 1 luglio 2020 la società organizzatrice è tenuta a darne comunicazione **almeno 48 ore prima dell'inizio (utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente CU**, indicando luogo, periodo e tipologia dell'evento organizzato) ai seguenti indirizzi mail: friuliveneziagiulia.sgs@figc.it e g.messina@figc.it.

Si precisa infine che gli OPEN DAY – proprio per il loro carattere puramente promozionale - non devono avere finalità selettive (per finalità selettive esistono i Raduni Selettivi e i Provini presso società, normati dall'art. 2.6 del CU n.1 SGS s.s. 2019/2020).

L'elenco degli Open Day regolarmente dichiarati sarà pubblicato sul sito della FIGC nella pagina del Settore Giovanile e Scolastico del Friuli Venezia Giulia alla voce "comunicazioni" (<https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/friuli-veneziasgiulia/comunicazioni/open-day-2020-regolarmente-comunicati/>)

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE S.S. 2020/2021

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

A seguito della pubblicazione del CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021 (scaricabile dal sito www.figc.it/it/giovani) e in conformità ad esso, il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) del Friuli Venezia Giulia indica per la s.s. 2020/2021 le seguenti modalità di gioco per le attività delle categorie di base (attività organizzate dalle Delegazioni territorialmente competenti del Friuli Venezia Giulia).

CATEGORIA PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo
Piccoli Amici	2014 – 2015 - 2016 (per i nati nel 2015 e 2016, esclusivamente al compimento anagrafico dei 5 anni)	Giochi di abilità tecnica o di vario genere + minipartite 2:2, 3:3,	3 x 10' + 3 x 10' alternati da attività di gioco	15≈30 X 10≈15
Primi Calci	2012 - 2013 (possono partecipare anche i giovani nati nel 2014 che hanno compiuto i 6 anni di età)	Giochi di abilità tecnica o di vario genere + minipartite 4:4, 5:5	3 x 10' + 3 x 10' alternati da attività di gioco	25≈40 x 12 ≈25

A fronte di specifiche richieste della società, le Delegazioni potranno suddividere l'attività Primi Calci in 1° anno (per i soli nati nel 2013) e 2° anno (per i soli nati nel 2012)

CATEGORIA PULCINI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo
Pulcini 1° anno	2011 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2012 che hanno compiuto 8 anni di età) [#]	7:7 + Grassroots Challenge (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 15'	50≈65 X 35≈45
Pulcini Misti	2010 e/o 2011 (possono partecipare anche i giovani nati nel 2012 che hanno compiuto 8 anni di età – il numero di nati nel 2012 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista) [#]	7:7 + Grassroots Challenge (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 15'	50≈65 X 35≈45
Pulcini 2° anno	2010 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2011) [#]	7:7 + Grassroots Challenge (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 15'	50≈65 X 35≈45

NB: il giovane nato nel 2012 e “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC nella categoria Primi Calci potrà anche giocare nei Pulcini 1° anno o nei Pulcini Misti solo a seguito della sottoscrizione del tesseramento “Pulcini” per la stessa Società per la quale è “assicurato” con la Carta Assicurativa della FIGC.

CATEGORIA ESORDIENTI

Categoria	Anno di Nascita	Confronto / Partita	Tempi di Gioco	Dimensioni Campo
Esordienti 1° anno	2009 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2010 che hanno compiuto i 10 anni di età) [#]	9:9 + shoot-out (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 20'	60≈75 X 40≈50
Esordienti Misti	2008 e/o 2009 (possono partecipare anche i giovani nel 2010 che hanno compiuto i 10 anni di età - il numero di nati nel 2010 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista) [#]	9:9 + shoot-out (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 20'	60≈75 X 40≈50
Esordienti 2° anno	2008 (possono partecipare anche al max n.3 giovani nati nel 2009 che hanno compiuto i 10 anni di età) [#]	9:9 + shoot-out (anche più partite contemporaneamente = multipartite)	3-4 x 20'	60≈75 X 40≈50

[#] in parziale deroga al CU n.1, che concede tale possibilità alle sole società che dimostrano di avere effettiva necessità di inserire giovani calciatori di età inferiore a quella consentita per completare la rosa.

In base al CU n.1 SGS, si precisa che anche nella s.s. 2020/2021:

1. Un giovane calciatore nato nel 2015 **NON** potrà in nessuna occasione giocare nei Primi Calci, anche se avrà compiuto 6 anni di età;
2. Un giovane calciatore nato nel 2013 **NON** potrà in nessuna occasione giocare nei pulcini, anche se avrà compiuto 8 anni di età;
3. Un giovane calciatore nato nel 2011 **NON** potrà in nessuna occasione giocare negli Esordienti, anche se avrà compiuto 10 anni di età;

Le formazioni, indicate nell'elenco da presentare all'arbitro, possono essere composte da soli bambini, da sole bambine o possono essere anche miste.

Come specificato nel CU n.1 SGS per la s.s. 2020/2021 (art. 1.1, lettera a) *Limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base*), la possibilità di utilizzare giovani nati nel 2012 (dopo il compimento dell'ottavo anno di età e previo tesseramento Pulcini) nella categoria Pulcini e i giovani nati nel 2010 (al compimento del decimo anno di età) nella categoria Esordienti è prevista “**qualora fosse necessario**” (CU SGS n.1, pag 4 e 5) per completare la rosa (Allegato n.1, CU n.1 SGS).

Si invitano pertanto le società:

- a fare giocare i giovani nati nel 2012 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Primi Calci;
- a fare giocare i giovani nati nel 2010 nella loro categoria di appartenenza, ovvero i Pulcini;

In particolare, si invitano le società ad utilizzare in maniera limitata i giovani nati nel 2012 nei *Pulcini Misti* e i giovani nati nel 2010 negli *Esordienti Misti*.

In linea con le indicazioni di cui sopra:

- 1) nella s.s. 2020/2021 nei *Tornei Pulcini Misti* il numero di giovani nati nel 2012 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista;
- 2) nella s.s. 2020/2021 nei *Tornei Esordienti Misti* il numero di giovani nati nel 2010 non potrà superare la metà dei giovani calciatori iscritti in lista.

Le Modalità di gioco per le categorie di base sono le seguenti:

- **Piccoli Amici:** 2c2 – 3c3 alternate a giochi di abilità tecnica (vedi Allegato al CU n.1 SGS *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- **Primi Calci:** 4c4 – 5c5 alternate a giochi di abilità tecnica (vedi Allegato al CU n.1 SGS *Programma di Sviluppo Territoriale Piccoli Amici e Primi Calci*)
- **Pulcini:** 7c7 (var. 6c6) + partita 3c3 con situazione semplificata e gioco di tecnica (vedi Allegato al CU n.1 SGS *Torneo Pulcini #Grassroots Challenge*)
- **Esordienti:** 9c9 (var. 8c8) + abilità tecnica (Shoot-Out in continuità) (vedi Allegato al CU n.1 SGS)

Al fine di ampliare il più possibile le esperienze formative e di partecipazione all'attività proposta dalla FIGC, a tutte le Società di calcio a 11 è data la facoltà di iscrivere ulteriori squadre all'attività di Calcio a 5 delle categorie di base.

Pubblicato ed affisso all'albo della Delegazione Distrettuale di Tolmezzo il 17 luglio 2020.

Il Segretario
- **Leonardo Iob** -

Il Delegato
- **Marino Corti** -